

## REGOLAMENTO (CEE) N. 323/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

**che autorizza alcuni Stati membri a derogare al tenore minimo di materia grassa del latte destinato al consumo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte intero destinato ad essere consegnato ai consumatori deve avere un tenore minimo di materia grassa pari a 3,50 % ; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 dello stesso regolamento, possono essere concesse deroghe nelle regioni in cui il tenore naturale di materia grassa del latte prodotto è inferiore a 3,50 % ; che l'Italia e l'Irlanda hanno chiesto l'applicazione di tale disposizione in tutte le loro regioni ; che, alla luce delle motivazioni fornite da questi due Stati membri, è opportuno concedere loro la deroga succitata per quanto riguarda la formula del latte intero tradizionale in tali paesi ; che è opportuno seguire attentamente l'applicazione di tale provvedimento da poter meglio valutare l'opportunità di una sua proroga eventuale dopo un primo periodo di sei mesi ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Può essere venduto come latte intero non normalizzato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte prodotto in Irlanda, il cui tenore naturale di materia grassa è inferiore a 3,50 %.

Può essere venduto come latte intero normalizzato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte prodotto in Italia, il cui tenore naturale di materia grassa è inferiore a 3,50 %.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono a che il latte oggetto della presente deroga non sia sottoposto a scrematura.

Essi informano la Commissione dei provvedimenti a tal fine adottati, nonché dei quantitativi venduti di latte intero con un tenore di materia grassa inferiore a 3,50 % venduti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 30 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 6.